

Relazione tecnico-finanziaria

(art. 40 - *bis* decreto legislativo n. 165 del 2001)

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE SUI CRITERI DI EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO A VALERE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI SANITARI PER L'ANNO 2022 – SOTTOSCRITTA IN DATA 9 LUGLIO 2024

La presente relazione è strutturata secondo lo schema di relazione tecnico-finanziaria allegato alla circolare del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, predisposto d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

1) Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari per la contrattazione integrativa è stato precedentemente costituito con determinazione del Direttore Generale n. 415 del 26 settembre 2022. In ossequio a quanto rappresentato dal MEF/RFS/IGOP nelle note n. 64804 del 13/04/2022, n. 91631 del 04/05/2022, n. 261090 del 29/11/2022, n. 40876 del 10/03/2023 e n. 195066 del 07/07/2023, nonché secondo le indicazioni fornite dal medesimo ispettorato con comunicazione acquisita al protocollo n. 36359 del 25/03/2024 con cui lo stesso indica di considerare le unità in servizio al 31/12/2022 moltiplicate per gli importi unitari per area, quindi con media ponderata per area, il Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari è stato formalmente rettificato da parte dell'Agenzia con determinazione del Direttore Amministrativo n. 182 del 07/06/2024, certificato dal Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia con verbale n. 11 del 31/06/2024; i relativi importi sono stanziati nel budget di previsione per l'anno 2022 approvato dal CdA con delibera n. 58 del 26 ottobre 2021 e nel relativo documento di revisione approvato dal CdA con delibera n. 44 del 13 ottobre 2022.

Gli importi relativi agli incrementi previsti dal CCNL della dirigenza, Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sono stanziati al cap. 3461 del Ministero della Salute. Detti importi sono stati pertanto previsti nel documento di budget 2022 e nel relativo documento di revisione, approvato dal CdA con delibera n. 44 del 13 ottobre 2022. Gli importi riportati nell'ipotesi di accordo sono esposti al lordo dei contributi previdenziali.

1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2022

Con riferimento alla dirigenza sanitaria, le voci che si considerano fisse, ossia aventi carattere di certezza e stabilità, sono:

- L'indennità di posizione fissa prevista nel CCNL Area I biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 il cui importo, riferito all'anno contrattuale di attività nell'Agenzia, è pari a: **euro 1.994.592,00**, al netto del taglio del 10%, ex art. 67, comma 5, decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
- L'indennità di posizione variabile prevista nel CCNL Area I Dirigenza il cui importo, riferito all'anno contrattuale di attività nell'Agenzia, è pari a: **euro 1.029.613,00**, al netto del taglio del 10%, ex art. 67, comma 5, decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;

- L'indennità di specificità medica il cui importo, riferito all'anno contrattuale di attività nell'Agenzia è pari a: **euro 443.498,00**, al netto del taglio del 10%, ex art. 67, comma 5, decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.

Gli incrementi dell'indennità di posizione fissa ex art. 63 del CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018 e dell'indennità di specificità medica ex art. 62 del medesimo CCNL, nonché gli incrementi dell'indennità di posizione fissa ex art. 40 del CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2019-2021, per espressa previsione contrattuale, sono posti a carico degli incrementi del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari di cui rispettivamente all'art. 68 del CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018 e all'art. 42 del CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2019-2021. L'incremento ex art. 68 del CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018 è pari ad **euro 1.403.031**, mentre l'incremento ex art. 42 del CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2019-2021 è pari ad **euro 301.013**.

1 Sezione II – Risorse variabili

In questa sezione sono riportate le voci che si considerano variabili:

- **La parte incentivante per la dirigenza sanitaria, retribuzione di risultato** il cui importo riferito al 2022 è pari ad **euro 2.410.952,00**, al netto del taglio del 10%, ex art. 67, comma 5 decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
- **La parte del fondo per incarichi aggiuntivi, servizi resi nei confronti dei terzi e contratti stipulati con l'EMA ex art. 62 del Regolamento CE n. 726/2004**: le somme derivanti dallo svolgimento di prestazioni svolte dal personale dell'Agenzia per gli incarichi aggiuntivi istituzionali (euro 126,00), al netto di quanto spettante alle persone direttamente impegnate nelle attività in parola, per i servizi resi nei confronti dei terzi (euro 136,00), al netto di quanto spettante alle persone direttamente impegnate nelle attività in parola, e i compensi derivanti dai contratti stipulati con l'EMA ex art. 62 del Regolamento CE n. 726/2004 (euro 62.789,00). Le attività conto terzi sono disciplinate dal Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti dei terzi, delibera CdA n. 5 del 13.02.2013, pubblicato il 16.04.2013, nonché dall'ipotesi di accordo sindacale del 14 dicembre 2015, sui criteri per la determinazione e la ripartizione dei compensi al personale, ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti dei terzi, sottoscritta definitivamente in data 14 giugno 2016, a seguito di parere favorevole, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

1 Sezione III - Decurtazioni del Fondo

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 67 comma 5 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, sul Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari è stata calcolata la quota del 10%, applicando la percentuale sul lordo dipendente e non sul lordo amministrazione conformemente al parere MEF-RGS-IGOP-UFFICIO VI del 14 giugno 2016 prot. n. 51636. Tale importo per il 2022, in sede di costituzione effettuata con determinazione del Direttore Generale n. 415 del 26/09/2022, è risultato pari ad euro 510.635 ed è stato versato al bilancio dello Stato con mandato n. 1936 del 21/10/2022. Con la rettifica operata con determinazione del Direttore Amministrativo n. 182 del 7 giugno 2024, tale importo è stato riquantificato ed è risultato pari ad euro 502.221. Il conseguente credito generatosi, pari ad euro 8.414, sarà recuperato sul primo versamento utile.

1 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione:
 - indennità di posizione fissa, variabile e specificità medica: **euro 3.467.703,00** al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III – decurtazione del Fondo;

- Incrementi ex art. 68 CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018: euro 1.403.031;
- Incrementi ex art. 42 CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2019-2021: euro 301.013;

- b) totale risorse variabili sottoposte a certificazione:
- indennità di risultato: euro 2.410.952,00 al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III – decurtazione del Fondo;
- c) incarichi aggiuntivi: euro 126, al netto delle somme spettanti al personale che ha svolto detti incarichi;
- d) servizi resi nei confronti di terzi: euro 136, al netto delle somme spettanti al personale che ha svolto detti servizi;
- e) contratti stipulati con l'EMA ex art. 62 del Regolamento CE n. 726/2004: euro 62.789.

1 Sezione V – risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

L'ammontare del residuo del Fondo di garanzia di cui all'accordo sindacale per i criteri di erogazione della retribuzione di risultato a valere sul FUD 2009 del 23 giugno 2010 per la correzione eventuale di errori materiali e/o di eventuali ricorsi in materia di valutazione della performance è pari ad **euro 54.003,00.**

2) Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

2 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione si evidenziano le poste che, poiché già negoziate, per l'anno di riferimento non sono oggetto di nuova negoziazione con il contratto integrativo oggetto della presente relazione:

- Articolazione delle funzioni dirigenziali;
- Indennità di posizione fissa prevista nel CCNL Area Funzioni Centrali;
- Indennità di posizione variabile prevista nel CCNL Area Funzioni Centrali;
- Indennità di specificità medica prevista nel CCNL Area Funzioni Centrali;

2 Sezione II – destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ipotesi di accordo in questione definisce i criteri di erogazione della retribuzione di risultato a valere sul Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari per l'anno 2022. Essa si applica a tutto il personale dirigente sanitario di ruolo dell'Agenzia e al personale dirigente in posizione di comando da altra amministrazione. Il totale delle destinazioni specificatamente regolate dal presente Contratto Integrativo ammontano complessivamente ad **euro 4.266.879,00** (4.149.826,00, quanto alla retribuzione di risultato, comprensivo degli incrementi di cui all'art. 68, CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018 e di cui all'art. 42 CCNL Area Funzioni Centrali 2019-2021, euro 63.051,00, quanto derivato dagli incarichi aggiuntivi, dai servizi resi nei confronti dei terzi e dai compensi derivanti dai contratti stipulati con l'EMA ex art. 62 del Regolamento CE n. 726/2004, al netto di quanto spettante al personale che ha svolto i detti incarichi, ed euro 54.003,00, quanto residuo dal fondo di garanzia di cui all'accordo sindacale per i criteri di erogazione della retribuzione di risultato a valere sul FUD 2009 del 23 giugno 2010).

2 Sezione III – destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

- Totalità destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal presente Contratto Integrativo, determinato dal totale del Modulo II, 2, sez. I: **euro 3.378.870,00** (indennità posizione fissa, posizione variabile e specificità medica) al netto del taglio del 10%;
- Totalità destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo in commento che complessivamente ammontano ad **euro 4.266.879,00** (4.149.826,00, quanto alla retribuzione di risultato, comprensivo degli incrementi di cui all'art. 68, CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018 e di cui all'art. 42 CCNL Area Funzioni Centrali 2019-2021, euro 63.051,00, quanto derivato dagli incarichi aggiuntivi, dai servizi resi nei confronti dei terzi e dai compensi derivanti dai contratti stipulati con l'EMA ex art. 62 del Regolamento CE n. 726/2004, al netto di quanto spettante al personale che ha svolto i detti incarichi, ed euro 54.003,00, quanto residuo dal fondo di garanzia di cui all'accordo sindacale per i criteri di erogazione della retribuzione di risultato a valere sul FUD 2009 del 23 giugno 2010);
- Totalità poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, pari ad **euro 7.646.830,00** (composto dalla somma di **euro 7.645.749,00** di cui ai punti a), b) e c) della presente Sezione e dalla somma di **euro 1.081,00** spettante, per gli incarichi aggiuntivi e per i servizi conto terzi, al personale che ha svolto detti incarichi), al netto del taglio del 10%, ex art. 67, comma 5 decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.

C O S T I T U I O N E	CONSISTENZA FONDO Determinazione DA n. 182/2024	U T I L I Z Z O F O N D O	VOCI	Residuo fondo di garanzia	Indennità di posizione erogata 2022 (lordo taglio 10%)	Utilizzo compenso dirigenti per incarichi aggiuntivi istituzionali	Utilizzo per costi orari del personale ex Regolamento per servizi resi a terzi	Taglio 10% su risultato	Saldo distribuibile
			Indennità di RISULTATO	54.003	-3.723.977			-211.117	
			Incarichi aggiuntivi			-154			
			FRDS per servizi c/terzi				-927		
	8.149.052		TOTALE DISTRIBUZIONE	54.003	-3.723.977	-154	-927	-211.117	4.266.879

n.b. gli importi indicati sono comprensivi degli oneri contributivi a carico dell'AIFA

2 Sezione V – destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2 Sezione VI – attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Si attesta che le poste di destinazione del Fondo rispettano i vincoli di graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità dei dirigenti secondo i criteri generali individuati dai vigenti CCNL.

Si attesta che le risorse del Fondo relative alle predette componenti retributive, risultano di anno in anno regolarmente costituite.

3 Modulo III – Schema generale riassuntivo di quanto erogato a fronte di retribuzione di risultato e confronto con il corrispondente erogato dell'anno precedente

- Ammontare Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari per l'anno 2022: euro 4.149.826,00
 - Ammontare Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari per l'anno 2021: euro 3.028.822,00
- Per la differenza tra i suddetti importi si rinvia alla relazione tecnico-finanziaria allegata alla determinazione n. 182 del 7 giugno 2024, relativa alla costituzione del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari per l'anno 2022.

4 Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4 Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della compatibilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

L'Agenzia è dotata di un sistema contabile che, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D. M. 20 settembre 2004, n. 245, è ispirato ai principi contabili previsti dal codice civile nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla contabilità pubblica e finalizzato a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia ed il risultato economico dell'esercizio.

Nell'esercizio della funzione contabile l'Agenzia si avvale di un sistema informativo gestionale che consente altresì di monitorare l'utilizzo delle risorse dell'Agenzia assicurando la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni di natura contabile e gestionale.

4 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa derivante dall'utilizzo del Fondo anno 2021 risulta rispettato. Sul punto, si rimanda alla determinazione del Direttore Amministrativo n. 182 del 7 giugno 2024 e relativa relazione tecnico-finanziaria allegata

4 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Gli importi destinati al Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari, a garanzia della copertura dell'ipotesi di accordo sindacale del 9 luglio 2024, è assicurata dalle seguenti voci del Conto Economico:

B-9) a) "salari e stipendi"

B-9) b) "oneri sociali".

Le somme derivanti da esercizi precedenti sono già imputate nel Conto Patrimoniale dell'Agenzia.